

VERBALE

ASSEMBLEA DEL 05.10.2020

AMICI DEL CENTRO MORGIO DI FUCECCIO DELLA CONTRADA S. ANDREA A.P.S.

ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VARIAZIONE STATUTO SOCIALE

ALLE ORE 22:00 SI APRE L'ASSEMBLEA, SONO PRESENTI:

MARCO ZUCCHI, FANIA BIONDI, VALERIO GUERRIERI, MANUEL SPAGLI, SIMONA CIVITELLI, FRANCESCO RESTA, MASSIMO PALAMIDESSI, JENNY BOCCONGELLI, ANTONIO BENEVENTO, FRANCESCO LUPI, GIOVANNI MALVOLI, FRANCESCO MALVOLI, GIUSEPPE ABBRUSCATO, LUCA CECCONI, VLADIMIRO PIU'ITERI, ROMEO CHTI, GIUSY TORINO, PAOLA TORINO, LUCA SECCI, ALBERTO MALVOLI, CATIA VANNI, FERRIGNO NICCOLO', BARBARA MARABOTTI, KATIUSCIA TORINO. TOTALE 24 SOCI.

IL PRESIDENTE LEGGE IL VECCHIO STATUTO CON LE VARIAZIONI APPORTATE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STESSO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE.

- ALLA FINE L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITA' LE VARIAZIONI APPORTATE - SI AUEGA COPIA FIRMATA -

- L'ASSEMBLEA SI CHIUDE ALLE ORE 23:00



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 07 OTT. 2020 al n° 1602
Serie 3-N 1 originali Esatti euro 1

IL SEGRETARIO

Luigi Biscali

IL PRESIDENTE
Eugenio

IL PRESIDENTE

Eugenio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
«AMICI DEL CENTRO STORICO DI FUCECCHIO della Contrada S.Andrea –
APS»



ART. 1) DENOMINAZIONE

L'associazione di promozione sociale denominata **«Amici del Centro Storico di Fucecchio della Contrada S. Andrea – APS»** (di seguito, per brevità, detta "l'Associazione"), costituita in Fucecchio il 11 dicembre 1990, svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ART. 2) SEDE ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha sede in Fucecchio (FI) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente: il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

[Handwritten signatures]

interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 Codice del Terzo Settore).

L'associazione ha più in particolare come scopo il recupero, la tutela e la valorizzazione del centro storico del paese di Fucecchio, con particolare riguardo e priorità al recupero del tessuto urbano della contrada di S. Andrea ove è ubicato il Palazzo della Volta, anche mediante la collocazione nel palazzo medesimo di oggetti, raccolte, collezioni e biblioteche. L'Associazione può organizzare e partecipare a iniziative editoriali, culturali, museali, artistiche, folcloristiche, musicali e promozionali, a pubblici incontri di studio e di formazione e, sempre nel rispetto della normativa vigente per i singoli settori di attività, a qualunque altra iniziativa utile ai fini sociali, ivi comprese quelle organizzate e promosse dall'associazione Contrada S. Andrea e dalla Fondazione Montanelli Bassi, e con le quali l'Associazione si propone di collaborare continuativamente, anche attraverso l'elargizione di contributi, nel perseguimento dei propri scopi sociali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al perseguimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale e ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché senza fini di lucro, per il migliore perseguimento degli scopi sociali e nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Luigi Brocchi

ART. 3) PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITÀ E DELL'ORDINAMENTO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro e il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

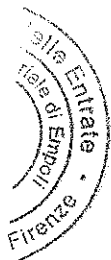
È fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e, nel proprio ordinamento interno e nello svolgimento dell'attività sociale si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, uguaglianza di diritti di tutti gli associati, elettività e gratuità delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 4) FONDO COMUNE

4.1 Il fondo comune dell'Associazione, da utilizzare per il conseguimento degli scopi sociali, e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, è costituito:

- a) dalle quote sociali stabilite annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- c) da contributi che soci, non soci, enti pubblici o privati, ed anche organismi internazionali, come l'Unione Europea, corrispondano per il perseguimento degli scopi sociali o per specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) entrate da attività di interesse generale indirizzate prevalentemente a soci, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore
- g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- i) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche in forma di donazioni o lasciti;
- j) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- k) da altre entrate comunque compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



[Handwritten signature]
Leone Bisti

4.2 L'Associazione può ricevere donazioni e lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al perseguimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

4.3 Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto obbligatoriamente, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.5 DURATA ED ESERCIZI SOCIALI

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'esercizio sociale inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno. Con la chiusura dell'esercizio viene formato il bilancio dell'esercizio sociale, che dovrà essere approvato dall'assemblea, a maggioranza semplice, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'eventuale avanzo di gestione deve essere sempre impiegato per lo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto. Il bilancio è quindi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve inoltre:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (informativa sociale, c.2 art 14 Codice del Terzo Settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. (bilancio sociale, c.1 art 14 Codice del Terzo Settore).



Lucrezia Biondi

ART.6 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone giuridiche, le associazioni, e le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età (senza alcuna distinzione di sesso, razza o religione), che si riconoscono nello Statuto ed intendano collaborare per il perseguimento degli scopi sociali. In generale, gli altri enti del Terzo o senza scopo di lucro che non siano associazioni di Promozione sociale possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, contenente i dati personali o dell'ente (in particolare per le persone fisiche: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; in particolare per gli enti: denominazione, c.fiscale/p.iva, sede legale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica con l'indicazione del rappresentante legale e – come per le persone fisiche – i dati e recapiti personali) e l'accettazione incondizionata del presente statuto. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo, e l'iscrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Il diniego all'iscrizione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L'appartenenza all'Associazione non può essere a carattere temporaneo e obbliga (doveri) i soci all'osservanza delle norme contenute nell'Atto costitutivo e nello Statuto, ed al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie, nonché al versamento di una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

- a) decesso;
- b) dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell'anno;



Lucia Bili

- c) delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e dopo aver sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio può richiedere che sull'esclusione si esprima l'assemblea, mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni;
- d) mancato pagamento della quota associativa annuale entro 1 (uno) mese dall'accettazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, della domanda di ammissione del socio.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

L'attività dei soci è svolta a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

ART.7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci (di seguito detta l'Assemblea), il Consiglio Direttivo (di seguito detto il Consiglio), l'organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge). Tutte le cariche elettive sono gratuite, ed è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

a) L'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Ogni socio è titolare di un voto.

L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, nonché entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, nella prima settimana di febbraio di ogni anno per il versamento della quota associativa annuale, e nella prima settimana di febbraio ogni tre anni per il rinnovo del Consiglio.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o SMS o mediante affissione nei locali della sede di avviso ben visibile che dovrà specificare la data, il luogo e l'orario di prima e di seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio il quale può rappresentare un solo delegante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal socio più anziano presente.

I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro dal Segretario, o in sua assenza, da un designato dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha il compito inderogabile di:

- *nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approvare il bilancio di esercizio;*
- *fissare, su proposta del Consiglio, la quota associativa annuale;*
- *approvare le relazioni del Consiglio;*
- *deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *deliberare sulla esclusione degli associati;*
- *approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea straordinaria ha il compito inderogabile di:

- *deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *deliberare lo scioglimento;*
- *deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.*

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- *per le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti;*
- *per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.*

Tutte le delibere dell'Assemblea e il Bilancio o Rendiconto finanziario annuale oltre che essere riportati sul libro dei verbali dell'Assemblea devono essere rese pubblici ai soci mediante libera consultazione per almeno dieci giorni dopo l'approvazione.

b) Il Consiglio



Luigi Biolli

Il Consiglio dura in carica 3 anni, ed è formato da 15 soci eletti dall'Assemblea nella prima settimana del mese di febbraio di ogni triennio, sulla base delle candidature che i soci possono presentare entro il 31 gennaio di ogni triennio. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti ove presente o chiedendone elezione suppletiva alla prima Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è eletto dalla assemblea costituente.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea e rimarrà comunque in carica fino alla elezione del nuovo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, mediante votazioni adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti.

Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ha il compito di deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci, predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'assemblea, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, e di procedere, nel mese di febbraio di ogni anno sociale, alla revisione dell'elenco dei soci. Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e presentare il piano programmatico per il nuovo anno da sottoporre all'Assemblea dei soci. La redazione degli eventuali regolamenti amministrativi.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 8 consiglieri, e le deliberazioni si considerano adottate se approvate dalla maggioranza semplice dei consiglieri presenti.

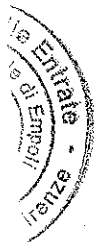
La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

c) L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto



Leila Bili

funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.8 LE CARICHE SOCIALI

Sono cariche sociali dell'associazione: a) Il Presidente b) il Vice Presidente, c) il segretario, d) il Tesoriere.

a) Il Presidente

Il presidente dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale, ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

b) Il vice presidente

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

c) Il Segretario.

Il segretario, eletto all'interno del Consiglio come stabilito al precedente punto b), ha il compito della tenuta dei libri sociali (libro soci, verbali assemblea e verbali del consiglio direttivo) redigere e sottoscrivere il verbale di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio, nonché di procedere alla convocazione dell'Assemblea.

d) Il Tesoriere

Al tesoriere, eletto all'interno del Consiglio come stabilito al precedente punto b), spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio annuale dell'associazione.

Per tutti gli atti che impegnano l'Associazione presso istituti di credito è necessaria la firma abbinata del Presidente e del Tesoriere.

ART.9 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente dell'associazione.

ART.10 VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.11 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per la modifica del presente statuto, e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio – da destinarsi obbligatoriamente come da art. 4.3 del presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti per la modifica dello statuto e dei $\frac{3}{4}$ dei presenti per lo scioglimento dell'associazione come da art. 7.a.

Negli stessi termini, in caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART.12 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Fine Bisti

